

direttore responsabile: VITTORIO TONINI

redazione: Vittorio Tonini, Chiara Bellingardi,
Paola Bonacina, Armando Dragoni, Barbara
Frigerio, Paolo Grieco, Maria Vittoria Limonta,
Emanuele Pensotti, Edoardo Persenico,
Matilde Petracca, Fabrizio Pierpaoli,
Larissa Pirola, Giovanni Righetto,
Alessia Riva, Elena Riva, Ildefonso Riva.

www.artigiani.lecco.it / info@artigiani.lecco.it

grafica e stampa:

Editoria Grafica Colombo srl
Via Roma 87 - Valmadrera (Lc) - Tel. 0341.583015

 Periodico associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

**QUESTO NUMERO
VIENE DISTRIBUITO
IN 3.500 COPIE**



anno 69
n. 02
2022
febbraio


Confartigianato
Imprese

LECCO



L'ARTIGIANATO
LECCHESE

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - LO/MI

LE MISURE E I RISULTATI DI CONFARTIGIANATO PER ARTIGIANI E MPI

SPECIALE MANOVRA PAGG 3-10


Confartigianato
Imprese



FISCALE
PAG 11

SINDACALE
PAGG 12-15

CONSULENZE
PAG 16

Opportunità e ostacoli per le PMI artigiane: il nostro “voto” alla Manovra 2022

La Legge di Bilancio 2022 entra nel vivo della sua applicazione, con effetti immediati sulle nostre imprese e sulle nostre famiglie. È ormai consuetudine che il mese di febbraio si apra con le nostre serate dedicate alla Manovra economica in corso, appuntamenti attesi con i nostri specialisti pronti a illustrare i principali provvedimenti. Quest'anno, vista l'emergenza in corso, abbiamo messo in calendario quattro webinar (“Le misure per artigiani e MPI” 27 gennaio; Fisco: le opportunità per le imprese artigiane tra proroghe, conferme e novità” 31 gennaio; “Super Bonus e altre detrazioni, come cambia lo scenario per gli interventi di riqualificazione edilizia” 3 febbraio; “Approfondimenti novità in tema di lavoro e previdenza” 8 febbraio) e nelle pagine successive troverete tutte le principali novità riassunte dai nostri Uffici a cui potete fare riferimento. In generale, la Manovra accoglie le indicazioni della nostra Associazione per rafforzare misure di sostegno alla ripresa e di rilancio dell'attività degli artigiani e delle micro e piccole imprese.

In particolare, apprezziamo la riduzione dell'IRPEF con la diminuzione generalizzata della tassazione personale, rivedendo e rafforzando le detrazioni per tutte le tipologie di reddito (battaglia storica di Confartigianato, finalmente vita), e la soppressione dell'IRAP per imprese individuali e lavoratori autonomi. Una scelta, quest'ultima, in linea con la proposta di Confartigianato e primo passo della riforma complessiva del sistema fiscale, con un risparmio per le ditte individuali di oltre 900 milioni di euro e l'eliminazione di costi burocratici per circa 1,3 milioni di contribuenti.

Positiva anche la stabilizzazione triennale sino al 2024 degli incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica, il sisma bonus e il bonus mobili, con possibilità di cessione dei crediti o di applicazione dello sconto in fattura e sulla proroga dei superbonus 110% sia per interventi su condomini che singole unità unifamiliari. Il Parlamento ha recepito le richieste di Confartigianato per prorogare il superbonus e abrogare l'obbligo di asseverazione e di visto per tutti gli interventi di edilizia libera ovvero di importo non superiore



a 10.000 euro. Accolte, inoltre, le indicazioni di elevare a 10.000 euro di spesa il bonus mobili, anche se per il solo 2022, e la possibilità di utilizzare i prezzari DEI per le asseverazioni di congruità di tutti gli interventi. Non manca una critica che nasce però dal DL Sostegni ter: limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti potrebbe determinare un rallentamento delle operazioni di acquisto da parte degli operatori finanziari che sono prossimi al raggiungimento della loro capacità di “assorbimento” in compensazione dei crediti stessi. Soddissfazione per la proroga dei crediti d'imposta Transizione 4.0 fino al 2025, la stabilizzazione della “Nuova Sabatini” fino al 2027, la proroga delle misure straordinarie in materia di garanzia pubblica al 30 giugno 2022, il rafforzamento del fondo rotativo sulla 394/81 per l'internazionalizzazione.

Positivi anche il rinvio di un anno dell'entrata in vigore di sugar e plastic tax, di cui Confartigianato auspica la definitiva abrogazione, la proroga per i primi 3 mesi del 2022 dell'esenzione del canone unico patrimoniale che ha sostituito TOSAP/COSAP, la possibilità di effettuare il pagamento delle cartelle esattoriali notificate nei primi di tre mesi del 2022 entro 180 giorni anziché nei canonici 60.

Anche la riforma degli ammortizzatori sociali va nella giusta direzione di garantire un modello più inclusivo e di assicurare a tutti i lavoratori una protezione adeguata e differenziata in base alle caratteristiche settoriali e alle dimensioni aziendali. La riforma, inoltre, conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali, valorizzando l'esperienza di FSBA che vede rafforzata anche la propria autonoma

gestionale. Estremamente opportuna anche la precisazione sulla natura obbligatoria della contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Apprezziamo anche l'incremento delle risorse per il finanziamento della formazione nel sistema duale e l'estensione al 2022 dello sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di primo livello nelle imprese fino a 9 dipendenti. Misure utili per ridurre il gap tra scuola ed impresa e sostenere le micro imprese nell'investimento sulla formazione sul lavoro. Resta tuttavia necessario sostenere anche l'apprendistato professionalizzante che rappresenta la migliore modalità di formazione per i settori tipici del made in Italy. Sul fronte delle politiche attive per il lavoro, consideriamo un primo segnale positivo la possibilità per i Fondi Interprofessionali di vedersi rimborsato il taglio strutturale di 120 milioni annui, sia pure legato al solo costo dei percorsi formativi per i lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale. Va però eliminata la previsione normativa che ha disposto il prelievo dei 120 milioni annui a valere sulle risorse destinate ai Fondi.

In materia previdenziale, nonostante la proroga dell'APE sociale per il 2022 e l'ampliamento della lista delle professioni ritenute gravose e la riduzione della soglia contributiva per i lavoratori edili, Confartigianato ritiene necessario estendere la misura ai lavoratori autonomi impegnati nelle medesime lavorazioni dei lavoratori dipendenti.

Infine, il pesante capitolo dei rincari energetici: le misure adottate dal Governo vanno nella direzione di attenuare l'impatto del caro-bollette sulle piccole imprese, in continuità con i provvedimenti già assunti nei mesi scorsi. Ma si tratta di interventi di carattere temporaneo. Il prossimo e irrinunciabile passo da compiere con rapidità consiste nella riforma strutturale della bolletta elettrica, eliminando gli assurdi squilibri che oggi penalizzano i piccoli imprenditori.

Vi invito a leggere con attenzione gli approfondimenti nelle prossime pagine e a contattare i nostri collaboratori per sfruttare al meglio le opportunità alla nostra portata.



Legge di bilancio 2022, novità in materia fiscale

Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge 30.12.2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022, precisando che il tema dei bonus edilizi è oggetto di apposito articolo a parte.

RIFORMA DELL'IRPEF - MODIFICA DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione" (Bonus Irpef)

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro → 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro → 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro → 35%;
- oltre 50.000,00 euro → 43%.

ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP **non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:**

- attività commerciali;
- arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;



- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI - ESTENSIONE AL BILANCIO 2021

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile (es. le SRL) di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento. **La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.**

DETRAZIONE IRPEF PER I GIOVANI INQUILINI

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF spettante a favore dei **giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale** (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L'agevolazione riguarda i giovani:

- di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Durata e condizioni

Dall'1.1.2022, la detrazione spetta:

- per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
- a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Determinazione della detrazione

Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

- a 991,60 euro;
- ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

CARTELLE DI PAGAMENTO - POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.





AGGI DI RISCOSSIONE - RIFORMA

Si prevede di riformare, dall'1.1.2022, l'aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale. Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l'aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza. Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.

PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE PER GLI UNDER 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36

L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa".

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

Bonus Tv

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RESTAURO DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Viene prorogato al 2022 il c.d. "Sport bonus", ma soltanto per i titolari di reddito d'impresa.

ULTERIORI NOVITÀ RILEVANTI

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
Conclusione del programma di cashback	Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback"). Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall'1.7.2021 al 31.12.2021
Card cultura diciottenni	A partire dall'1.1.2022, è prevista l'assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno; - nell'anno del compimento del 18° anno di età. La card cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare: <ul style="list-style-type: none"> - biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; - libri - abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale; - musica registrata; - prodotti dell'editoria audiovisiva; - titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. La card è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera. Esclusione dal reddito imponibile Le somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

COME CAMBIA IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI

Nell'ambito della Legge di Bilancio per il 2022, Legge n. 234/2021, è prevista l'estensione del periodo temporale di spettanza dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). Il riconoscimento dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (in luogo dei previgenti maxi / iper ammortamento) è stato introdotto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) e poi prorogato, una prima volta, dall'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta in esame spetta alle **imprese residenti in Italia**, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Le imprese devono rispettare le seguenti **condizioni**:

- Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esclusione dall'agevolazione opera con riferimento ai costi sostenuti



nel medesimo arco temporale interessato dalle predette sanzioni.

- al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo, come evidenziato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità "all'atto di ciascun utilizzo in compensazione" sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, "l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi".

Beni oggetto dell'agevolazione

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi ad esclusione** degli investimenti in:

- **veicoli** di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- **fabbricati e costruzioni**

Beni industria 4.0 di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

CREDITO D'IMPOSTA			
Importo investimento	Investimento 16.11.2020 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	Investimento 1.1.2023 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
	Fino a € 2.500.000	50%	40%

Per investimenti di importo superiore la percentuale del credito d'imposta si riduce ulteriormente.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, oltre alla proroga del credito d'imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

CREDITO D'IMPOSTA			
Importo investimento	Investimento 16.11.2020 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)	Investimento 1.1.2024 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
	Fino a € 2.500.000	20%	15%

Altri beni ("generici")

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici"**, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, **non è prevista alcuna proroga** e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese / lavoratori autonomi**, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

CREDITO D'IMPOSTA	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)	limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)



Periodo di realizzazione degli investimenti agevolati

È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d'imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B** allegate alla Legge Finanziaria 2017. In particolare i crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0", sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati:

- **fino al 31.12.2025;**
ovvero
- **fino al 30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda gli investimenti in **beni strumentali "generici"** (non compresi nelle citate tabelle A e B), gli stessi devono essere effettuati **entro il 31.12.2022** ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il modello F24.

Ai fini della compensazione **non è applicabile il limite:**

- pari a € 2.000.000 annui dal 2021 ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non opera la previsione** che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto

Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017

Per effetto delle previsioni della Legge di Bilancio 2022, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette **Tabelle A e B** è consentito in 3 quote annuali di pari importo **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione.**

Altri beni

Il credito d'imposta spettante con riferimento ai beni "generici" è **utilizzabile in compensazione in 3 quote** annuali di pari importo a decorrere **dall'anno di entrata in funzione.** Resta la possibilità di riporto nei periodi successivi della parte non utilizzata della quota annuale del credito d'imposta.

Il credito d'imposta può essere **utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale:**

- per gli investimenti in **beni immateriali** effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata



in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;

- per gli investimenti in **beni materiali** effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Con riferimento al **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B** effettuati nel periodo oggetto di proroga, oltre al rispetto delle condizioni già indicate sopra, è confermata la necessità di:

- inviare una **comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso "di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative". In ogni caso la mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione;
- predisporre una **perizia asseverata / attestato** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.
- Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.** Può essere utilizzata la seguente dicitura: **acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 44, della Legge 234 del 2021.**

Legge di Bilancio 2022: novità in materia sindacale

MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2022

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere **dal periodo d'imposta 2022**, **modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche**.

In particolare, la norma:

- **riorganizza le aliquote IRPEF** e gli scaglioni di reddito (modificando l'art. 11, comma 1 del TUIR);
- **rimodula la detrazione da lavoro** in funzione della **tipologia di reddito prodotto** -lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni- (modificando l'art. 13 del TUIR);
- apporta **novità** alla disciplina del **trattamento integrativo** (modificando l'art. 1 del DL n. 3/2020);
- dispone la **soppressione dell'ulteriore detrazione** riconosciuta (solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000 (abrogando l'art. 2 del DL n. 3/2020).

Tutte le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche sopra indicate trovano applicazione dal periodo d'imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di Gennaio 2022. È, tuttavia, evidente che la piena attuazione della riforma richiede un intervento di prassi amministrativa da parte dell'Agenzia delle Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia.

Nuove aliquote e scaglioni di reddito

L'art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere **dal periodo d'imposta 2022**, le seguenti **aliquote per scaglioni di reddito**:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000	43%

Altre detrazioni

L'art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere **dal periodo d'imposta 2022**, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Con specifico riferimento ai **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR e **redditi assimilati** di cui al successivo art. 50, a decorrere **dal periodo d'imposta 2022**, le **altre detrazioni** risultano essere **così rimodulate**:

Reddito complessivo	Detrazioni spettante
RC < 15.000	euro 1.880*
15.000 < RC < 28.000	1.910 + 1.190 x (28.000 – RC) ** 13.000
28.000 < RC < 50.000	1.910 x (50.000 – RC)** 22.000

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro a tempo determinato.

** La detrazione aumentata di euro 65 se il reddito complessivo superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.

Trattamento integrativo

La Legge di Bilancio 2022 interviene **confermando**, anche **per il periodo d'imposta 2022**, il **trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000** per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) **e con imposta lorda**, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare **superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.**

La norma, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, riconosce il **trattamento integrativo** anche se il **reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro**, ma in presenza di una **specificazione condizione**, ovvero che la **somma di**:

- detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR);
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR);
- detrazioni per oneri ex art. 15, comma 1, lettera a, b e c (detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto prima casa, detrazioni su spese mediche), nonché oneri ex art. 15, comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche) ed ex art. 16-bis (detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica)

sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Con riferimento, dunque, ai **titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro**, il **trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti**.

In questa ipotesi, il trattamento :

- riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui,
- determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il trattamento pari all'incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

Rimane confermato che i sostituti d'imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta





provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Ulteriore detrazione

La Legge di Bilancio 2022 dispone l'abrogazione dell'art. 2 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020: con effetto **dal periodo d'imposta 2022**, dunque, **l'ulteriore detrazione è soppressa**.

Si segnala che, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale alle modifiche introdotte in materia di IRPEF, la Legge n. 234/2021 dispone il differimento, per l'anno 2022, di alcuni termini cui sono soggetti Regioni, Province Autonome e Comuni.

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO LAVORATORE

Una delle misure più note della Legge di Bilancio 2022 costituita dalla riduzione dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore. Il comma 121 dispone infatti quanto segue:

"In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti **a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali** a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di Dicembre, del rateo di tredicesima".

Di conseguenza, per i periodi di paga dal **1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022**, i lavoratori dipendenti con un **retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro**, beneficeranno di una **riduzione dell'aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali**. Sul punto, si ritiene assolutamente necessario un pronunciamento dell'INPS al fine di chiarire le condizioni di applicabilità della riduzione in esame e i criteri di calcolo dei limiti retributivi entro i quali trova applicazione la riduzione.

STABILIZZAZIONE CONGEDO DI PATERNITÀ

A partire dal 2021, per i figli nati/adottati/affidati il **padre lavoratore dipendente** ha diritto a:

- un **congedo obbligatorio** della durata di **10 giorni**, da godere anche non continuativamente;
- un **congedo facoltativo** della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei **primi 5 mesi** decorrenti dalla nascita, dall'ingresso in famiglia o dall'entrata in Italia del minore. Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della

retribuzione. L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

In via sperimentale, per l'anno 2022, viene riconosciuto un **esonero dal versamento dei contributi** previdenziali a carico delle **lavoratrici madri** dipendenti del settore privato.

L'esonero contributivo opera, nella misura del **50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre**,

- dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
- per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

Si segnala fin d'ora che il beneficio riconosciuto a favore delle lavoratrici madri e non costituisce un'agevolazione contributiva per i datori di lavoro. Si precisa che, per la sua effettiva applicazione, sarà necessario attendere le istruzioni operative da parte dell'INPS.

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con la Legge di Bilancio 2022, viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a suo tempo introdotto dal D.Lgs n. 148/2015. Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente l'ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo:

- la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro **indipendentemente dal requisito occupazionale**,
- l'estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nonché

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

Stanziati circa **3 miliardi** di euro nel 2022 per la riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei **sussidi di disoccupazione** e un'estensione degli **istituti di integrazione salariale** ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio.

Per quanto riguarda **FSBA** viene prevista l'obbligatorietà anche per le imprese con un solo dipendente e la regolarità del versamento della contribuzione è condizione per il rilascio del DURC. Viene esteso l'assegno familiare anche ai percettori dei trattamenti di FSBA.



- l'aumento della misura dei predetti trattamenti. Le nuove norme trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a **periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 01 Gennaio 2022**.

Lavoratori beneficiari

La Legge di Bilancio 2022 modifica gli artt. 1 e 2 del D.Lgs n. 148/2015 i quali individuano i soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

La riforma prevede l'**estensione** dell'utilizzo delle integrazioni salariali:

- oltre che agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, a **tutte** le tipologie di **apprendistato**;
- ai **lavoratori a domicilio**.

Un'ulteriore novità viene introdotta con riferimento al **requisito di anzianità** che il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali deve possedere. In particolare, per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione e riduzione dell'attività decorrenti dal 1° Gennaio 2022, l'**anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere** alla data di presentazione della relativa domanda di concessione **è pari a 30 giorni** (i luogo dei 90 giorni previsti fino al 31 Dicembre 2021).

Misura delle integrazioni salariali

L'art. 3 del D.Lgs n. 148/2015 fissa l'ammontare dell'indennità di integrazione salariale nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L'importo del trattamento di integrazione salariale non può, in ogni caso, superare un massimale mensile, differenziato - fino ad ora - in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, entrambi soggetti a rivalutazione annuale a cura dell'INPS. Il comma 194 della Legge di Bilancio 2022 introduce il nuovo comma 5-bis all'art. 3 del D.Lgs n. 148/2015 secondo il quale per i trattamenti di integrazione salariale relativi a **periodi di sospensione o riduzione** dell'attività lavorativa **decorrenti dal 1 Gennaio 2022**, il **massimale non più differenziato** in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma **diventa unico** ed indipendente dalla predetta retribuzione.

Contributo addizionale

Per quanto riguarda il **contributo addizionale** a carico delle imprese che richiedono l'integrazione salariale, rimangono confermate le misure previste dall'art. 5 del D.Lgs n. 148/2015 (9%, 12%, 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate).

Il comma 195 della Legge di Bilancio 2022 introduce il nuovo comma 1-ter all'art. 5 del D.Lgs n. 148/2015 prevedendo una **diminuzione** della misura del predetto contributo a decorrere dal **1 Gennaio 2025**. A decorrere dal 1° Gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, è stabilita

una **contribuzione addizionale ridotta**, in misura pari al:

- **6%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- **9%** oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Fondi di solidarietà bilaterale

La Legge di Bilancio 2022 (comma 204) interviene sull'articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015, il quale disciplina l'istituzione ed il funzionamento del sistema dei Fondi di solidarietà bilaterale.

Per quanto concerne il campo di applicazione, l'art. 26, stabilisce che, a decorrere dal 1° Gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale sono rivolti ai datori di lavoro che:

- **non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO)** di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 148/2015 (nuovo comma 1-bis). Fino al 31 Dicembre 2021 l'obbligo di stipulare accordi per l'istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali vige nei settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS - Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);
- che **occupano almeno un dipendente** (la previsione precedente era più di cinque dipendenti fino al 31 Dicembre 2021) (nuovo comma 7-bis).

I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° Gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 Dicembre 2022. In assenza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° Gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

Fondi di solidarietà alternativi

La Legge di Bilancio 2022 (comma 205) interviene sull'articolo 27 del D.Lgs n. 148/2015, il quale disciplina l'istituzione ed il funzionamento del sistema dei Fondi di solidarietà alternativi (settore artigianato - **FSBA** - e della somministrazione) estendendone, a decorrere dal 1° Gennaio 2022, il campo di applicazione. A decorrere dal 1° Gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi i datori di lavoro che **occupano almeno un dipendente**.



Fondo di integrazione salariale (FIS)

La Legge di Bilancio 2022 (comma 207) interviene sull'articolo 29 del D.Lgs n. 148/2015, il quale disciplina il **Fondo di integrazione salariale**, estendendone il **campo di applicazione**.

L'art. 29, al nuovo comma 2-bis, stabilisce che, decorrere dal 1° Gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i **datori di lavoro** che:

- occupano **almeno un dipendente** (più di cinque dipendenti fino al 31 Dicembre 2021);
- appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano **nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO)** di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 148/2015. Fino al 31 Dicembre 2021 il Fondo di integrazione salariale rivolto ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS - Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);
- non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

Con riferimento alle **prestazioni**, a decorrere dal 1 Gennaio 2022:

- l'assegno ordinario assume la nuova denominazione di **"Assegno di integrazione salariale"**;
- viene **eliminata** la prestazione "Assegno di solidarietà" prevista fino al 31 Dicembre 2021 in favore dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi.

In relazione alle **causali** di riduzione o sospensione dell'attività la-

vorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (**CIGO**), l'Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:

- **13 settimane** in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- **26 settimane** in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**.

Per quanto concerne il **finanziamento** dell'Assegno di integrazione salariale, previsto

- un **contributo ordinario** nella misura dello:
 - **0,50%**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
 - **0,80%**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**;

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di **Gennaio 2022** e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di **Dicembre 2022**, sono previste riduzioni dell'aliquota di contribuzione.

- un **contributo addizionale** a carico dei datori di lavoro connesso all'utilizzo dell'assegno di integrazione salariale richiesto per le **causali** di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) pari al 4% della retribuzione persa.

Fondo di garanzia per le PMI e Microcredito

Sono state prorogate sino al 30 giugno 2022 le misure previste dal DL Liquidità, in relazione al rilascio di garanzie da parte del Fondi di garanzia (MCC) con le seguenti modifiche:

- A decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia sarà pari al 80% del finanziamento richiesto;
- A decorrere dal 1° aprile 2022 verrà applicata una commissione da corrispondere al fondo.

È stato elevato da 40mila a 75mila Euro il limite degli strumenti di microcredito a favore delle imprese (ditte individuali, società di persone o alle srl semplificate).

Inoltre per le srl ordinarie, è stata concessa la possibilità di ottenere microcredito nei limiti di un importo ancora più elevato pari a 100mila Euro.

Le modifiche prevedono la possibilità di ottenere finanziamenti di micro credito fino a 15 anni, dunque un orizzonte temporale in grado di consentire all'impresa di spalmare in molti anni la rata di ammortamento del prestito.



Altre news dall'area fiscale

RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DAL 1° GENNAIO 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 il limite all'utilizzo del denaro contante si è abbassato 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).

Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta la sanzione minima sarà pari a 1.000,00 euro.

La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è esclusa per l'attività svolta dai cambiavalute. Per tale attività, a decorrere dall'1.1.2022, sarà ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Il "collegato alla legge di bilancio 2020" aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione ammini-



strativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Tale previsione era stata soppressa in sede di conversione in legge. Tale previsione sanzionatoria sarà operativa dall'1.1.2023.

INTERESSE LEGALE ALL'1,25% DAL 2022, EFFETTI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Il tasso di interesse legale è stato aumentato dallo 0,01% all'1,25% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2022.

L'aumento del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.

Gli effetti di quarantene e smart-working sulle PMI

Negli ultimi giorni anche nella nostra Provincia aumenta il numero dei lavoratori in smart working, in maniera più decisa rispetto a qualche settimana fa. In concomitanza, i consumi dei lecchesi si riducono decisamente e cadono a picco sia gli acquisti che le presenze nei bar e ristoranti.

Il virus ha trainato il Paese in un lockdown di fatto, non ci sono provvedimenti di chiusura estesi alle attività commerciali; ma in concreto tante imprese sono tornate in "zona rossa" anche nella nostra Provincia. L'impennata dei contagi dovuti in gran parte alla variante Omicron ha indotto lo smart working ai massimi livelli. Il 30% circa delle imprese ha infatti già deciso di insistere con il lavoro a distanza o programma di attivarlo nel breve termine. Si tratta di una quota importante di lavoratori e di questi il 20% circa inizia per la prima volta ad operare a distanza. Una piccola percentuale lavora al 100% da remoto, poco meno della metà lavora in presenza una o due volte a settimana mentre gli altri prestano la loro opera in presenza 3



volte alla settimana. Quanto sopra avrà un deciso impatto sui pubblici esercizi in centro città e nei quartieri di ufficio. È un fenomeno che inciderà in maniera rilevante su tutti i comportamenti dei lecchesi, sia a livello personale (dall'osservanza della distanza personale ai contatti limitati coi familiari) che relativamente ai consumi. Oltre il 50% dei consumatori infatti sta evitando di servirsi di bar e ristoranti o in ogni caso sta cercando di ridurre la frequentazione di pubblici esercizi. Il 30% circa ha rinunciato a viaggiare.

C'è chi ha ridotto anche gli acquisti nei negozi per timore di assembramenti; dato quest'ultimo confermato dal rallentamento delle vendite in periodo di saldi. L'aumento dei contagi ha così creato un clima di sfiducia che sta bloccando praticamente i consumi. Una preoccupazione soprattutto per le piccole e piccolissime imprese del turismo, della ristorazione, del commercio e dei servizi. Attività sovente a conduzione familiare o poco più articolate con organici dimezzati e non hanno la possibilità di sostituire il personale. Occorre intervenire velocemente con misure idonee per le imprese di tutti i settori colpiti anche e soprattutto quelle meno organizzate.

Francesco Megna, Referente commerciale in banca.



Informativa assegno unico e universale per figli a carico

In data 21 Dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 230 che, a decorrere dal 1 Marzo 2022, istituisce l'**assegno unico e universale per i figli a carico** (di seguito AUU), ovvero il beneficio economico a sostegno della natalità e della genitorialità attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra Marzo di ciascun anno e Febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, come identificata dal Modello ISEE.

L'AUU sarà erogato a decorrere dal 1 Marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:

- le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l'Assegno temporaneo per i figli minori;
- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

IN COSA CONSISTE L'AUU

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

- è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un'apposita domanda da presentare all'Istituto; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

L'AUU SOSTITUISCE DETRAZIONI E ASSEGNI PER IL NUCLEO

Dal mese di Marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è **necessario presentare domanda all'INPS**, anche tramite Patronati.

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1 Gennaio 2022. Per poter percepire l'AUU già da Marzo e, quindi, consentire ai lavoratori

dipendenti di non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese, **è necessario procedere con le domande dal mese di Gennaio 2022.**

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di Febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 Giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di Marzo.

La domanda va presentata all'INPS, sia presso gli sportelli dell'Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda richiede soltanto l'**autocertificazione di alcune informazioni di base** quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

- Nel caso di presentazione dell'ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° Gennaio 2022; appena ottenuto l'ISEE dall'INPS sarà possibile presentare la domanda rivolta ad ottenere l'AUU.
- In mancanza di ISEE, la domanda per l'AUU può essere presentata dal 1° Gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.
- Resta salva la possibilità di presentazione della DSU per l'ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di AUU; in tal caso l'importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'ISEE.

UNA PANORAMICA SUGLI IMPORTI

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano **varie maggiorazioni** per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.



Rinnovo CCNL Metalmeccanici Artigiani

In data **17 Dicembre 2021**, tra Confartigianato, CASARTIGIANI, CLAAI, FIOM – CGIL, FIM – CISL, UILM – UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica 24 Aprile 2018, ossia il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, e delle imprese del settore odontotecnica, scaduto il 31 Dicembre 2018. In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 Novembre 2020 il CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero. Con successivo Verbale integrativo del **22 Dicembre 2021**, le Parti hanno diffuso le tabelle con i nuovi importi della retribuzione tabellare per i vari settori del CCNL.



DECORRENZA E DURATA

Il contratto ha validità quadriennale, decorre dal **1° Gennaio 2019** e scade il **31 Dicembre 2022**, sia per la parte economica che per quella normativa.

SFERA APPLICATIVA

Il CCNL trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle:

- aziende artigiane della metalmeccanica e della installazione di impianti;
- aziende artigiane del settore orafa, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini;
- imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico, comprese le imprese artigiane.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

L'intesa prevede un aumento retributivo a regime (ad **esclusione** delle imprese del **restauro artistico di beni culturali**):

- per le imprese del settore **Metalmeccanica ed installazione**

- di impianti** pari a **69,57** euro per il **4° livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 3 tranches:
- **25,00 euro a partire dal 1° Gennaio 2022;**
 - **25,00 euro a partire dal 1° Maggio 2022;**
 - **19,57 euro a partire dal 1° Dicembre 2022;**
 - per le imprese del settore **Orafi, argentieri ed affini** pari a **69,74** euro per il **4° livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 3 tranches:
 - **25,00 euro a partire dal 1° Gennaio 2022;**
 - **25,00 euro a partire dal 1° Maggio 2022;**
 - **19,74 euro a partire dal 1° Dicembre 2022;**
 - per le imprese del settore **Odontotecnica** pari a **66,09** euro per il **4° livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 3 tranches:
 - **25,00 euro a partire dal 1° Gennaio 2022;**
 - **25,00 euro a partire dal 1° Maggio 2022;**
 - **16,09 euro a partire dal 1° Dicembre 2022;**

UNA TANTUM

L'accordo ha stabilito, a copertura del periodo di carenza contrattuale **1° Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2021**, la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso (17 Dicembre 2021), esclusi i lavoratori delle imprese del Restauro, di un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a **130,00 euro**, da erogarsi in due tranches:

- 70,00 euro con la retribuzione del mese di Marzo 2022;
- 60,00 euro con la retribuzione del mese di Luglio 2022.

A proposito della suddetta somma una tantum si sottolinea che:

- viene corrisposta agli **apprendisti** in forza al 17 Dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell'accordo) nella misura del **70%**, con le medesime decorrenze;
- è **ridotta** proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- è stata determinata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed quindi **comprensiva** degli stessi;
- viene **esclusa** dalla base di calcolo del **TFR**.



TRASFERITA

Con riferimento al settore **Metalmecchanica e installazione di impianti** (art. 30 del CCNL) e al settore **Odontotecnica** (art. 30 bis del CCNL) viene previsto un **aumento del 5%** degli importi dell'indennità di trasferta a partire dal **1° Gennaio 2022**. Con il successivo **Verbale integrativo del 22 Dicembre 2021** viene precisato che l'indennità di trasferta è pari a **36,75 euro** (riferendosi ad entrambi i settori, anche se finora il settore Odontotecnica prevedeva importi differenti rispetto al settore Metalmecchanica e installazione di impianti).

REPERIBILITÀ

In merito al settore **Metalmecchanica e installazione di impianti** (art. 31 del CCNL) si prevede un **aumento del 5%** degli importi dell'indennità di reperibilità a decorrere dal **1° Gennaio 2022**.

Secondo quanto precisato con il **Verbale integrativo del 22 Dicembre 2021**, da tale data gli importi giornalieri sono pari a:

- 13,65 euro per la reperibilità 24 ore;
- 7,35 euro per la reperibilità 16 ore.

FORMAZIONE CONTINUA

Le Parti, in considerazione dell'importanza della formazione continua per aggiornare, perfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali, convengono sull'avvio di attività formative per migliorare le competenze digitali dei lavoratori.

A tale proposito è previsto il riconoscimento a ciascun lavoratore di **8 ore di formazione** da esercitare entro la scadenza del CCNL (**31 Dicembre 2022**) per percorsi di **alfabetizzazione digitale** da effettuare durante l'orario di lavoro. Si prenderà contatto con Fondartigianato per promuovere bandi destinati alle competenze digitali.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Limiti quantitativi

Fatta salva l'esclusione dal computo dei limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, l'accordo di rinnovo **conferma** che:

- nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti) è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine;
- per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di 4 lavoratori a termine;
- nelle imprese del settore Odontotecnica che occupano più di 10 dipendenti è consentita l'assunzione di un lavoratore con

rapporto a tempo determinato ogni due dipendenti in forza, così come sopra calcolati, con arrotondamento all'unità superiore.

Viene **aggiunta** la precisazione che nelle **imprese** degli **altri settori** che occupano **più di 10 dipendenti** è consentita l'assunzione di **5 lavoratori** con rapporto a **tempo determinato**. I suddetti limiti si calcolano considerando il numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° Gennaio dell'anno di assunzione.

Intervalli temporali

Si conviene che ai contratti a tempo determinato non trovano applicazione le disposizioni normative che stabiliscono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare gli intervalli temporali tra un contratto a termine ed un altro.

Ulteriori causali

In attuazione del disposto normativo che consente alla contrattazione collettiva l'individuazione di **nuove specifiche esigenze per l'instaurazione di rapporti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi**, ma comunque non eccedente i 24 mesi, **fino al 30 Settembre 2022** salvo successive modifiche ed integrazioni le Parti hanno individuato ulteriori causali di ricorso al contratto a termine. Pertanto, costituiscono nuove ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:

- **punte di più intensa attività** derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di **commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi**;
- esigenze di collocazione nel mercato di **diverse tipologie di prodotto non presenti** nella normale produzione;
- esigenze di **professionalità e specializzazioni non presenti** da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.



Obbligo Supergreen pass per over 50 nei luoghi di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 Gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

Il nuovo Decreto prevede:

- a partire **dall'8 Gennaio 2022, l'obbligo vaccinale per i cittadini** (italiani, dell'Ue e stranieri) **che hanno compiuto i 50 anni di età;**
- a partire **dal 15 Febbraio 2022, l'obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.**

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

Il DL in commento prevede, a partire **dall'8 Gennaio fino al 15 Giugno 2022, l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età**, o che li compiono in data successiva all'8 Gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 1/2022), fermo restando il termine del 15 Giugno 2022.

L'obbligo vaccinale per i cittadini cinquantenni non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro deve adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

L'articolo 1 del DL n. 1/2022 dispone inoltre che, a partire **dal 15 Febbraio 2022, per poter accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione, tutti i lavoratori, soggetti all'obbligo vaccinale per cinquantenni**, di seguito indicati:

- **chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato;**
- **tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.**

La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi, da effettuarsi con le modalità indicate nell'articolo 9, comma 10 del DL n. 52/2021, è demandata ai rispettivi datori di lavoro.

I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che comunicano

di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:

- senza conseguenze disciplinari;
- con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 Giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

SOSPENSIONE DEL LAVORATORE

Il Decreto in commento prevede che, a partire dal 15 Febbraio 2022, **dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata**, in **tutte le imprese** (a prescindere dalle dimensioni), il datore di lavoro possa **sospendere il lavoratore** per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione:

- comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi,
- rinnovabili fino al 31 Marzo 2022,
- senza conseguenze disciplinari,
- con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la **sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro**, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE

A carico del lavoratore che non posseda o non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, applicabile la **sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro**, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.



LEGALE



Dedicata a:

- **diritto civile:** con particolare riguardo alla contrattualistica, alla proprietà e diritti reali, alle locazioni, al diritto immobiliare, al recupero crediti, alle successioni, alla responsabilità civile e medica.
- **diritto penale:** con particolare riguardo ai reati contro la persona e la famiglia, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la circolazione stradale, la sicurezza, prevenzione e infortunistica sul lavoro, la malpractice medica, il diritto penale minorile.
- **diritto di famiglia e minorile**
- **materia risarcitoria:** con particolare riguardo all'infortunistica stradale, sul lavoro e alla negligenza medica, sia in fase stragiudiziale che giudiziale in ambito civile e penale.

Lo Sportello gratuito per le imprese associate riguarda il primo appuntamento.

**È possibile fissare appuntamenti ogni venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 presso la sede di Lecco
Tel. 0341-250200 Elisa e Paola della Reception della sede di Lecco**

TECNICO IMPIANTISTICA



che riguarda quesiti a mezzo email sui seguenti temi:

- Legislazione Regionale e Nazionale relativa agli impianti termici
- Norme UNI di riferimento per impianti termici
- Documentazione di impianto termico e corretta compilazione
- Quesiti impiantistici generici e particolari

**Le aziende possono inviare i loro quesiti via e-mail al seguente indirizzo:
Dott. Fabrizio Pierpaoli – Ufficio Categorie fpierpaoli@artigiani.lecco.it
Paola Bonacina – Ufficio CAIT - pbonacina@artigiani.lecco.it**

ENERGIA



SERVIZI:

- Fornisce assistenza nella lettura e nella valutazione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale per le aziende e per le utenze domestiche. Tramite la società Confartigianato Energia per le Imprese S.C.R.L. (C.En.P.I.) stipula contratti per la fornitura di energia elettrica e gas per le ditte consorziate e le utenze domestiche collegate per ottenere importanti sconti sui prezzi di mercato
- Assiste imprese e consumatori finali nella predisposizione delle pratiche di connessione (aumenti/diminuzioni di potenza, voltture, subentri, verifica contatori, ecc.).
- Controlla ed analizza i consumi delle ditte e le penali applicate in fattura (CTS – reattiva).
- Predisponde rendicontazioni dei consumi annuali.
- Assiste nella gestione dei reclami dei clienti nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas.

Per informazioni rivolgersi a

Emanuele Pensotti - Sabrina Serra - Silvia Conti

Tel 0341-250200 - energia@artigiani.lecco.it



SERVIZI ALLA PERSONA: ACCESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS BASE

Ricordiamo che con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 1/2022 dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai SERVIZI ALLA PERSONA sarà possibile solo con l'esibizione del Green Pass Base, che si ottiene mediante la somministrazione di un vaccino valido in Italia oppure a seguito dell'effettuazione di un tampone molecolare o test antigenico rapido svolto nelle 48h precedenti oppure in caso di guarigione da Covid 19.



L'onere del controllo è a carico di chi gestisce il salone, Può essere anche svolto da un collaboratore, purchè ci sia evidenza dell'assegnazione di questa mansione.

L'applicazione per il controllo e le indicazioni per l'uso sono reperibili al seguente link www.dgc.gov.it/web/app.html

Per il modello utilizzabile per la nomina del preposto al controllo scrivere a categorie@artigiani.lecco.it

Rammentiamo che per l'accesso ai CENTRI BENESSERE, codice Ateco 96.04.10, indipendentemente dal trattamento erogato è invece necessario il GREEN PASS RAFFORZATO, a partire dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022.

D.G.R. 21 DICEMBRE 2021 - N. XI/5796 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2021, N. 13 «DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING»

La delibera del 30 dicembre 2021 di Regione Lombardia ha disciplinato le attività di tatuaggio e piercing.

Vi preghiamo di dare particolare attenzione alle seguenti parti del documento:

- riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (allegato 2- da pag 45);
- informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing (allegato 3- da pag. 51);
- requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing (allegato 4- da pag 53);
- modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili (allegato 5- da pag 54);
- contenuti del modulo di consenso informato da far firmare ai clienti e ai minorenni (allegato 6- da pag 55);

La delibera stabilisce che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie possono continuare ad effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali: protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013.

Per il testo integrale della disposizione Vi invitiamo a richiederlo scrivendo a categorie@artigiani.lecco.it.

Internazionalizzazione Fiera Maison et Objet 2022 Parigi – arredo

Dal 24 al 28 marzo 2022 si terrà presso il Parco delle Esposizioni di Parigi Nord – Villepinte la Fiera Maison & Objet.

Maison & Objet è uno dei principali appuntamenti fieristici del settore arredamento e oggettistica per la casa. L'edizione di gennaio 2020 ha accolto 81.232 visitatori provenienti da 151 Paesi, confermando il carattere internazionale della manifestazione. L'Italia detiene tradizionalmente un importante ruolo tra i fornitori del mercato transalpino di arredamento, complementi di arredo e articoli di illuminazione e si è confermata anche nell'edizione 2020 come il primo Paese più presente sia per numero di visitatori sia per numero di espositori preceduta dalla sola Francia e seguita dal Belgio e dal Regno Unito.

ICE-Agenzia in collaborazione con Confartigianato ha organizzato una presenza in collettiva di aziende italiane dei settori arredamento e oggettistica per la casa e in base alle "Misure straordinarie di sostegno 2020" offre gratuitamente ai partecipanti un modulo espositivo allestito e arredato, oltre ai servizi vari di assistenza e supporto per tutta la durata della fiera da parte del personale dell'Agenzia ICE; azioni di comunicazione; catalogo on line.



CORSO BASE SULLA GESTIONE EFFICACE DEL TEMPO

Partirà il prossimo giovedì 17 febbraio, previo raggiungimento di un n. minimo di adesioni, il corso online organizzato da Confartigianato Imprese Lecco "Corso base sulla gestione efficace del tempo: dal fare al pianificare", che si svolgerà in modalità FAD sincrona in 4 lezioni serali da 2 ore ciascuna, dalle 18 alle 20, una volta alla settimana. La docente, dott.ssa Cristina Pedretti, aiuterà a conoscere ed adottare alcune strategie di time management ed organizzazione personale utili per un'ottimale conduzione delle proprie attività in azienda, oltre che per l'organizzazione di eventuali collaboratori; gli strumenti pratici proposti aiuteranno i corsisti a migliorare i propri risultati professionali, rispettando il work-life balance. Per informazioni ed iscrizioni: ufficio Formazione, tel. 0341-250200, formazione@artigiani.lecco.it

FORMAZIONE / I NUOVI CORSI 2022

Vuoi essere sempre informato sull'offerta formativa di Confartigianato Imprese Lecco? Trovi tutti gli aggiornamenti su www.artigiani.lecco.it/ corsi e sulla nostra newsletter settimanale! I nuovi corsi 2022 sono pensati come sempre anzitutto per gli imprenditori delle aziende associate ed i loro collaboratori, ma in molti casi sono aperti anche all'esterno ed ai privati. Se sei interessato a corsi trasversali oppure a specifici aggiornamenti tecnico-professionalizzanti, contattaci al tel. 0341-250200 oppure manda una mail a formazione@artigiani.lecco.it, l'ufficio Formazione è a tua disposizione per tutte le informazioni.

CONCILIAZIONE, BANDO VOUCHER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, in qualità di Ente Capofila dell'Alleanza Locale di Conciliazione Vita-Lavoro del Distretto di Lecco, ha pubblicato il Bando Pubblico per la concessione di voucher sociali a favore di donne vittime di violenza in carico ai servizi, per l'acquisto, fino ad esaurimento fondi, di servizi aggiuntivi territoriali pubblici o privati rivolti alla cura di minori/anziani/persone con disabilità. Si tratta di un'azione progettuale prevista nell'ambito del Progetto "Conciliazione: la conciliazione in condivisione", iniziativa promossa e finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro (DGR 2398/2019 e relativo decreto attuativo n. 486/2020). Periodo di validità: servizi fruiti dal 1 Settembre 2021 al 31 Dicembre 2022, domande accolte esclusivamente dal 10 Gennaio al 23 Dicembre 2022 in ordine di arrivo (fa fede il numero di protocollo). Per informazioni: Sportello Conciliazione Confartigianato Imprese Lecco, tel. 0341-250200, conciliazione@artigiani.lecco.it. Per testo completo del bando e modulistica: www.pianodizonabellano.valsassina.it



F-GAS AZIENDE | I nostri servizi

La CERTIFICAZIONE F-GAS è un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell'effetto serra.

Confartigianato Imprese Lecco assiste i propri Associati per:

1	iscrizione al Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate
2	Certificazione delle persone finalizzata all'ottenimento del relativo patentino nominativo
3	certificazione dell'impresa (a tale riguardo, oltre alla possibilità di fruire di una specifica convenzione con un Ente Certificatore accreditato, gli Associati potranno avvalersi di un servizio volto alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della certificazione);
4	assistenza all'utilizzo della Banca Dati F-Gas (richiesta credenziali e inserimento documentazione)

Importante: per essere in regola e poter accedere alla Banca dati l'Impresa, oltre ad aver eseguito il corso con il rilascio del patentino intestato alla persona fisica, deve

obbligatoriamente concludere il percorso certificando anche l'Impresa - società o ditta individuale.

Si ricorda che:

✓	L'azienda che deve installare un impianto di condizionamento d'aria, di refrigerazione e/o pompe di calore contenenti gas fluorurati, deve essere in possesso delle relative certificazioni, PATENTINO PERSONALE E CERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA
✓	L'azienda che ha effettuato l'azione di installazione del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smaltimento deve comunicare tali operazioni per via telematica alla Banca FGAS entro 30 giorni come previsto dall'articolo 16 del D.P.R. L'obbligo è relativo a tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifere installate su camion e rimorchi e comunicatori elettrici.

Per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimenti è possibile contattare: Elena Riva – tel. 0341-250200 sede di Lecco e-mail fgas@artigiani.lecco.it



I NUOVI CONSIGLI DI CATEGORIA E ZONA 2021/2025

**Consiglio Direttivo Autoriparatori**

Franco Ciceri, consigliere (Valmadrera), **Andrea Burini**, consigliere (Garlate)
Maurizio Mapelli, presidente (Dolzago), **Mauro Corti**, consigliere (Molteno)
Assente Ivan Schiavetti, consigliere (Primaluna)

**Consiglio Direttivo Elettrico**

Roberto Alippi, consigliere (Abbadia Lariana), **Paolo Brivio**, presidente (Lecco)
Oscar Bonfanti, consigliere (Lecco), **Claudia Serena Ferrari**, consigliere (Lecco)
Maurizio Turolla, consigliere (Ballabio)

Da questo mese sono con noi

Diamo il benvenuto nella squadra di ConfartigianatoImprese Lecco alle aziende a "valore artigiano" che hanno deciso di dare fiducia alla nostra Associazione.

**COLOMBO MARCO**

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

Via Giuseppe Mazzini 24, Molteno
 Tel. 031 851259
 cesteria.colombo@gmail.com

**GESTIONI IMMOBILIARI SOCIETÀ A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA**


CONSTRUZIONI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Via SS. Cosma e Damiano 12, Calolziocorte
 Tel. 328 3477576
 diego.costa.71@alice.it

**LATTONERIA AIROLDI DI AIROLDI DIEGO**

REALIZZAZIONE DI COPERTURE

Via Statale 44/C, Merate
 Tel. 339 2287642
 lattoneriaairoldi@gmail.com

**LATTONERIA S.G. DI SALA GIOVANNI**

FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASSEMBLATE DI STRUTTURE

Via Gorizia 50, Lecco
 Tel. 347 8786283
 giovannisala70@libero.it



R.R Elettronica Di Robusti Rinaldo

R.R. ELETTRONICA DI ROBUSTI RINALDO

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE

Via Lecco 74, Galbiate
 Tel. 0341 540300 / 348 1515267
 rr.elettronica@gmail.com

**VIP SNC DI DAVID ANTONELLA E C.**

SERVIZI DEI SALONI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

Via Carlo Porta 25, Lecco
 Tel. 0341 365604
 lellavip13@gmail.com



UTILIZZO SCALE PORTATILI Piano mirato ATS

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Salute e della Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL Monza e Brianza ha attivato una serie di Piani Mirati di Prevenzione (P.M.P.) territoriali che rappresentano interventi straordinari per contrastare il numero elevato di infortuni che si sono verificati e che si stanno verificando negli ultimi anni.

Oggi ci soffermiamo sul P.M.P. Scale portatili, che ha l'obiettivo di ridurre la percentuale degli infortuni sul lavoro a seguito di caduta dall'alto durante l'utilizzo appunto di scale portatili.

Le scale vengono considerate uno strumento di lavoro "non pericoloso", ma purtroppo la modalità di accadimento di infortuni durante il loro utilizzo sia nei luoghi di lavoro, sia nei cantieri causa lesioni gravi nel 30-40% dei casi e morte nel 3%.

Il Piano Mirato riporta 11 domande con l'obiettivo di innalzare gradualmente il livello di prevenzione e sicurezza nello svolgimento di lavori con l'utilizzo di scale portatili e costituisce una guida pratica nella scelta e l'utilizzo delle stesse facendo riferimento a:

- Valutazione dei Rischi mirata
- valutazione dell'intervento da svolgere: utilizzo la scala o altra attrezzatura?
- scala portatile: attrezzatura di lavoro o luogo di lavoro?
- certificazione attrezzature
- formazione, addestramento ed idoneità alla mansione
- appoggio e presa sicura
- DPI
- mantenimento in buono stato

Le **scale portatili** sono **attrezzature di lavoro** dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi.

Esse permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e possono essere trasportate e installate a mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici. Il loro utilizzo è disciplinato dall'art.111 del D.lgs. 81/08.

Durante il nostro convegno, forniremo indicazioni pratiche e gestionali ai datori di lavoro per un utilizzo e manutenzione delle scale portatili in sicurezza.

La partecipazione al convegno non è obbligatoria, **ma altamente consigliata.**

Ricordiamo infine che l'ATS invia via PEC comunicazione alle aziende per la compilazione della scheda di auto-valutazione da parte delle imprese stesse e le invita a partecipare ad un convegno gratuito durante il quale viene spiegato il piano stesso.

PER SAPERNE DI PIÙ PARTECIPA
AL CONVEGNO GRATUITO!

19 aprile 2022
dalle 18.15 alle 20.15

CONVEGNO GRATUITO
CONFARTIGIANATO
IMPRESE LECCO

Via Galileo Galilei, 1 - Lecco

Per info e iscrizioni al convegno
iscrizioni@economieambientali.it
www.economieambientali.it

